



Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

D.L. 34/2020 / A.C. 2500

Dossier n° 67 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge 26 maggio 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2500
D.L.	34/2020
Titolo:	Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	266
Date:	
emanazione:	19 maggio 2020
pubblicazione in G.U.:	19 maggio 2020
presentazione:	19 maggio 2020
assegnazione:	20 maggio 2020
scadenza:	18 luglio 2020
Commissione competente :	V Bilancio
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto

Il provvedimento è stato presentato alla Camera dei Deputati per la conversione in legge. Consta di **266 articoli** e **1049 commi**. È suddiviso in **8 Titoli**.

Il **Titolo I (Salute e sicurezza)** comprende gli **articoli da 1 a 23**.

Il **Titolo II (Sostegno alle imprese e all'economia)** è suddiviso in **2 Capi**: il **Capo I (Misure di sostegno)** consta degli **articoli da 24 a 52**. Il **Capo II (Regime quadro della disciplina degli aiuti)** comprende gli **articoli da 53 a 65**.

Il **Titolo III (Misure in favore dei lavoratori)** è suddiviso in **2 Capi**. Il **Capo I (Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)** comprende gli **articoli da 66 a 81**. Il **Capo II (Altre misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali)** comprende gli **articoli da 82 a 103**.

Il **Titolo IV (Disposizioni per la disabilità e la famiglia)** comprende gli **articoli 104 e 105**.

Il **Titolo V (Enti territoriali e debiti commerciali degli enti territoriali)** comprende gli **articoli da 106 a 118**.

Il **Titolo VI (Misure fiscali)** comprende gli **articoli da 119 a 164**.

Il **Titolo VII (Disposizioni per la tutela del risparmio nel settore creditizio)** consta di **2 Capi**. Il **Capo I (Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione)** comprende gli **articoli da 165 a 167**. Il **Capo II (Regime di sostegno pubblico per l'ordinato procedimento delle misure di liquidazione coatta amministrativa di banche di ridotte dimensioni)** comprende gli **articoli da 168 a 175**.

Il **Titolo VIII (Misure di settore)** consta di **13 Capi**. Il **Capo I (Misure per il turismo e la cultura)** comprende gli **articoli da 176 a 185**. Il **Capo II (Misure per l'editoria)** comprende gli **articoli da 186 a 195**. Il **Capo III (Misure per le infrastrutture e i trasporti)** comprende gli **articoli da 196 a 215**. Il **Capo IV (Misure per lo sport)** comprende gli **articoli da 216 a 218**. Il **Capo V (Misure in materia di giustizia)** comprende gli **articoli da 219 a 221**. Il **Capo VI (Misure per l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura)** comprende gli **articoli da 222 a 226**. Il **Capo VII (Misure per l'ambiente)** comprende gli **articoli da 227 a 229**. Il **Capo VIII (Misure in materia di istruzione)** comprende gli **articoli da 230 a 235**. Il **Capo IX (Misure in materia di università e ricerca)** comprende gli **articoli da 236 a 238**. Il **Capo X (Misure per l'innovazione tecnologica)** comprende gli **articoli da 239 a 240**. Il **Capo XI (Coesione territoriale)** comprende gli **articoli da 241 a 246**. Il **Capo XII (Accelerazione concorsi)** è articolato in **3 Sezioni**. La **Sezione I (Decentramento e digitalizzazione delle procedure)** comprende gli **articoli da 247 a 249**. La

Sezione II (Disposizioni per la velocizzazione dei concorsi e per la conclusione delle procedure sospese) comprende gli articoli da 250 a 262. La **Sezione III (Disposizioni in materia di lavoro agile e per il personale delle pubbliche amministrazioni)** consta del solo articolo 263. Il **Capo XIII (Misure urgenti di semplificazione per il periodo di emergenza COVID-19)** comprende gli articoli da 264 a 266.

Si riportano di seguito le principali misure prese nelle diverse aree settoriali nelle quali è possibile suddividere il provvedimento, indicando i principali articoli per ogni area.

Misure in materia di lavoro

Le **misure a sostegno del lavoro** contenute nel presente decreto riguardano, principalmente, la **proroga degli ammortizzatori sociali e delle indennità** spettanti ad alcune categorie di lavoratori, introdotti a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, l'incremento di specifiche **misure a sostegno della genitorialità**, l'estensione del **divieto di licenziamento collettivo e individuale** per giustificato motivo oggettivo, nonché la regolamentazione del **lavoro agile**. Alcune disposizioni sono volte a promuovere e garantire lo **svolgimento in sicurezza delle attività lavorative**. A seguito del perdurare dell'emergenza epidemiologica, il decreto in esame **proroga per i mesi di aprile e maggio le indennità** già riconosciute per il mese di marzo **in favore di determinate categorie di lavoratori** dal decreto cura Italia e ne introduce di nuove (v. articoli da 68 a 73, 80, 84, 86-87, 90, da 92 a 95, 98-99, 192, 247-249, 263).

Misure fiscali

Il provvedimento contiene un complesso e articolato sistema di **misure fiscali**. Tra le altre, si segnalano: l'**esenzione dal versamento del saldo IRAP 2019** e della **prima rata** – pari al 40 per cento - **dell'acconto dell'IRAP 2020** per le imprese e i lavoratori autonomi con un volume di ricavi o compensi non superiore a 250 milioni, fermo restando l'obbligo di versamento degli acconti 2019 (art. 24); la **definitiva soppressione** delle c.d. **clausole di salvaguardia e dei relativi aumenti IVA e accise** (art.123); la **proroga dei versamenti sospesi** dai decreti legge in materia di emergenza ([D.L. 9/2020](#), [D.L. 18/2020](#) e [D.L. 23/2020](#)) e del **versamento dei tributi e contributi sospesi** in un'unica soluzione al **16 settembre 2020** ovvero in **quattro rate mensili** di pari importo a decorrere dalla stessa data (artt.126 e 127); in materia di **accise**, tra l'altro, il **differimento di adempimenti** e la **rimessione in termini** per i **versamenti** (artt. da 129 a 132).

Misure finanziarie

Quanto alle misure di **sostegno finanziario alle imprese**: si incrementa il **Fondo per le garanzie rilasciate da SACE** ai sensi dell'[articolo 1 del D.L. n. 23/2020](#), di **30.000 milioni** di euro per l'anno 2020 (art. 31) si rifinanzia nella misura di **3.950 milioni** di euro per il **2020 il Fondo di garanzia per le PMI** (art. 31, co. 2); si prevede la **garanzia di SACE** a favore delle **imprese di assicurazione del ramo credito** in misura pari al **90%** degli **indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali a breve termine** maturati dalla data di entrata in vigore del decreto legge e **fino al 31 dicembre 2020**, entro il limite massimo di **2.000 milioni** di euro (art. 35); si prevedono molteplici interventi per il rafforzamento delle **startup innovative**; si introducono misure di **rafforzamento dell'azione di recupero di aziende in crisi** e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale (art. 39). Quanto alla disciplina degli **aiuti di Stato**: si prevede che ai **regimi di aiuto** concessi, a livello nazionale o territoriale, ai sensi del Quadro temporaneo europeo sugli aiuti di Stato nell'emergenza da COVID-19, accedono anche le **imprese sulle quali grava l'obbligo di rimborsare aiuti illegali e incompatibili** già ricevuti. Tali imprese accedono ai regimi di aiuti del *Temporary Framework* al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione (art. 53); si traspone sostanzialmente nell'ordinamento interno il contenuto di varie sezioni della Comunicazione della Commissione europea [C \(2020\) 1863 final](#) – "**Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19**", e successive modifiche e integrazioni. Per quanto concerne il **settore del turismo**: si istituisce nello stato di previsione del MIBACT un **fondo** con una dotazione di **50 milioni** di euro per il **2020**, al fine di **sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato**. Con riferimento a **ulteriori misure di natura finanziaria**, si segnalano: il riconoscimento di un **contributo a fondo perduto** ai soggetti esercenti **attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA**, con contenuto ammontare di ricavi e fatturato; la misura del contributo è variabile in relazione al fatturato, con un valore minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche (art. 25).

Sanità

In tema di sanità il decreto-legge è finalizzato ad un **complessivo rafforzamento del Servizio sanitario nazionale**, nelle sue diverse articolazioni, territoriale ed ospedaliera, sia sotto il profilo organizzativo che per quanto attiene alle assunzioni di personale, nonché per l'aumento dei contratti di specializzazione medica. Vengono stanziati complessivamente 3,2 miliardi destinati a tali ambiti. Vengono poi disposte alcune proroghe di termini e l'estensione di alcuni benefici in ragione del perdurare dello stato di emergenza. al fine di **rafforzare l'offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale**, necessaria a fronteggiare l'emergenza

epidemiologica conseguente alla diffusione del virus Sars-Cov-2, per l'anno 2020, **le regioni e le province autonome sono chiamate a predisporre specifici piani regionali di potenziamento dell'offerta** citata (art. 1) da recepire nei Programmi operativi regionali per la gestione dell'emergenza Covid-19, previsti dal Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020, art.18); viene operato un **rafforzamento strutturale della rete ospedaliera del Servizio sanitario nazionale** mediante l'adozione di uno specifico piano di riorganizzazione in grado di fronteggiare in maniera adeguata le emergenze pandemiche – quale quella da COVID-19 in corso -; viene potenziata e rafforzata l'infrastruttura del **Fascicolo sanitario elettronico (FSE)**, e stabilita l'estensione del Fascicolo alle **prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale**; viene disposto che **gli incarichi individuali a tempo indeterminato previsti per il personale delle professioni sanitarie e socio-sanitarie** (art. 2-ter D.L. 18/2020) possono essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, per la durata di **6 mesi**, e siano prorogabili, in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2020 (art. 3).

Protezione civile

Si prevede il rifinanziamento del **Fondo emergenze nazionali per l'anno 2020 di 1.500 milioni di euro**, di cui 1.000 milioni di euro sono destinati agli interventi di competenza del **commissario straordinario**, da trasferire sulla relativa contabilità speciale; si autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento della protezione civile, ad **indire procedure di reclutamento** e ad assumere a tempo indeterminato, tramite concorso pubblico ovvero utilizzo di graduatorie vigenti di concorsi pubblici, **n. 30 unità di personale di qualifica non dirigenziale e specializzazione di tipo tecnico** (art. 261).

Politiche sociali

In tema di **politiche sociali** il decreto-legge, oltre all'introduzione del Reddito di emergenza, quale nuova misura di sostegno straordinario al reddito, dispone alcuni incrementi di fondi e di servizi di natura assistenziale. Viene incrementata di **100 milioni di euro per il 2020** la seconda sezione del **Fondo per il Terzo settore**, a valere sulla copertura disposta al comma 7 dell'articolo 265, con la finalità di sostenere ulteriormente gli **interventi** delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo Settore a causa delle **emergenze sociali** ed assistenziali determinate dall'epidemia COVID-19 (art. 67); viene istituito il **Reddito di emergenza (Rem)**, un sostegno straordinario al reddito rivolto ai nuclei familiari in condizione di necessità economica che, nel periodo emergenziale da COVID-19, non hanno avuto accesso alle altre misure di sostegno previste dal Decreto Cura Italia.

Enti territoriali

Il provvedimento contiene varie misure volte al **sostegno economico degli enti territoriali**, con l'obiettivo di far fronte alla riduzione delle entrate connessa alla crisi economica, nonché a **favorire il pagamento dei debiti commerciali degli enti** medesimi. Tra le disposizioni più rilevanti si segnalano: l'istituzione di un **fondo** con una dotazione di **3,5 miliardi** di euro per l'anno **2020**, destinato ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane, le risorse necessarie per l'espletamento delle **funzioni fondamentali** in relazione alla possibile **perdita di entrate locali** connesse all'emergenza Covid-19 (art. 106); il **reintegro della dotazione del Fondo di solidarietà comunale** per l'anno **2020** dell'importo di **400 milioni**, distolto dal fondo medesimo a seguito di quanto previsto dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, emessa in relazione all'emergenza Covid-19 per garantire misure urgenti di **solidarietà alimentare** (art. 107); la rideterminazione del **fondo sperimentale di riequilibrio provinciale**, per un importo per l'anno **2020** in **184,8 milioni** di euro, in **aumento di circa 58,3 milioni** di euro rispetto alla previgente dotazione di bilancio (art. 108).

Pubblica amministrazione

In relazione all'attività delle pubbliche amministrazioni, il D.L. contiene alcune disposizioni tese ad **accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi**, in particolare quelli aventi ad oggetto l'erogazione di benefici economici, **avviati in relazione all'emergenza COVID-19** (art. 264). In particolare, tra l'altro, si prevede fino al 31 dicembre 2020: l'**ampliamento della possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive**, in tutti i procedimenti che hanno ad oggetto erogazioni di denaro comunque qualificate ovvero prestiti e finanziamenti da parte della pubblica amministrazione; una **riduzione dei termini per l'esercizio dell'autotutela** da parte delle Amministrazioni e la **sospensione**, salvo che per eccezionali ragioni, della **possibilità per l'Amministrazione di revocare in via di autotutela** il provvedimento, con riguardo ai procedimenti sopra citati. Con la medesima finalità, sono introdotte a regime: modifiche al DPR 445 del 2000 che rafforzano i **controlli ex post** sulle dichiarazioni sostitutive ed determinano inasprimento delle **sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci** presentate dagli interessati ai benefici; modifiche al Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82 del 2005) in materia di **fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni** e di gestione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati; disposizioni in base alle quali nell'ambito di **verifiche, ispezioni e controlli sulle attività dei privati**, la pubblica amministrazione "non può richiedere la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione". È **nulla ogni sanzione** disposta nei confronti dei privati per **omessa esibizione di**

documenti già in possesso delle PA. Per quanto riguarda il **personale delle PA**, il decreto interviene attraverso l'introduzione di alcune **semplificazioni per lo svolgimento delle procedure concorsuali per il reclutamento.** Per il **personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e per il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco** sono dettate specifiche disposizioni di semplificazione delle procedure assunzionali e formative (artt. 258-260) insieme ad ulteriori disposizioni riguardanti il comparto.

Giustizia

Gli interventi nel settore della giustizia, concernono in primo luogo il **personale**, con riguardo sia alle nuove assunzioni, sia alle modalità di svolgimento delle procedure di reclutamento. Al riguardo il decreto legge: prevede le modalità di avviamento delle **procedure**, già autorizzate, **per il reclutamento di personale non dirigenziale** da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria (art. 252); consente fino al 31 luglio, con possibilità di proroga, alla commissione esaminatrice per il concorso per **magistrato ordinario** di effettuare le operazioni di **correzione** degli elaborati scritti con **modalità telematica** (art. 253); consente l'applicazione delle modalità di collegamento a distanza anche con riguardo alle procedure di correzione delle prove scritte e l'espletamento di quelle orali rispettivamente del **concorso notarile** bandito con decreto dirigenziale del 16 novembre 2018 e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense bandito con decreto del Ministro della giustizia dell'11 giugno 2019 (art. 254). Ulteriori disposizioni concernono: l'autorizzazione, fino al 31 luglio 2021, all'**ISTAT** ad effettuare **rilevazioni**, elaborazioni e analisi statistiche sul sistema economico e produttivo nazionale e sui **fenomeni sociali, epidemiologici e ambientali**, anche a supporto degli interventi di **contrasto all'emergenza sanitaria** e di quelli finalizzati alla gestione della **fase di ripresa**; lo stanziamento di risorse economiche per una pluralità di **misure finalizzate a garantire la funzionalità dell'amministrazione della giustizia**, assicurando condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da Covid-19 all'interno sia degli uffici giudiziari, sia delle carceri (art. 219).

Coesione territoriale e Mezzogiorno

Per quanto riguarda gli interventi in materia di **coesione territoriale e Mezzogiorno** si segnalano le seguenti misure: la possibilità, per gli **anni 2020 e 2021**, di **utilizzare in via eccezionale le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)**, rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, per qualsiasi tipologia di intervento connesso a **fronteggiare l'emergenza sanitaria**, economica e sociale conseguente alla pandemia (art. 241); si introduce una maggiorazione dell'aliquota del **credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo** destinato alle imprese operanti nelle **regioni del Mezzogiorno**, anche al fine di agevolare l'attività di ricerca in ambito Covid-19 (art. 244); si prevede la concessione di un **contributo a fondo perduto** in favore dei **soggetti beneficiari** della misura agevolativa "**Resto al Sud**", a copertura del fabbisogno di circolante, nella misura di 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale e di 10.000 euro per ciascun socio dell'impresa beneficiaria, per **far fronte a crisi di liquidità** correlate agli effetti socio-economici dell'emergenza Covid-19 (art. 245).

Scuola, università, alta formazione e ricerca

Per quanto concerne la **scuola**, gli interventi sono rivolti, fra l'altro, a garantire lo svolgimento in sicurezza sia degli esami di Stato dell'a.s. 2019/2020, sia dell'a.s. 2020/2021, ad accelerare la realizzazione di interventi di edilizia scolastica durante la sospensione delle attività didattiche, a sostenere le scuole paritarie, nonché il sistema integrato di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni. In particolare: al fine di contenere, nelle **scuole statali**, il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'**a.s. 2020/2021**, si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione il **Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19**, con uno stanziamento di **€ 400 mln nel 2020 ed € 600 mln nel 2021** (art. 235). per il **2020**, si autorizza la spesa di **€ 39,23 mln** da destinare alle **scuole statali e paritarie** per interventi volti a garantire lo svolgimento degli **esami di Stato** dell'a.s. 2019/2020 in condizioni di **sicurezza**, assicurando interventi di pulizia degli ambienti scolastici e acquisto di dispositivi di protezione individuale (art. 231, co. 6, 7, 8, 10,11 e 12); per il **2020**, si incrementa di **€ 15 mln** il **Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni**, stabilendo modalità specifiche per la ripartizione delle risorse, al fine di assicurare tempestività nell'erogazione delle stesse (art. 233, co. 1, 2 e 5); si dispone, modificando quanto previsto dal D.L. 18/2020 ([L. 27/2020](#)), che le **prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza** o rese, nel rispetto delle direttive sanitarie, negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi, che le pubbliche amministrazioni forniscono **durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici** (e, dunque, per quanto concerne gli alunni con disabilità, le prestazioni rese dall'assistente all'autonomia e alla comunicazione) possono essere fornite **anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti**, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, **anche** dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto (art. 109). Si introduce, poi, un **Piano di investimenti straordinari nella ricerca**, che prevede: l'autorizzazione all'assunzione, nel **2021**, di **ricercatori universitari** a tempo determinato di **tipo B** e di **ricercatori** a tempo indeterminato negli **enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR**. A tal fine, dal 2021 il **FFO** è incrementato di **€ 200 mln annui** e il Fondo ordinario per gli enti pubblici citati (**FOE**) è incrementato di **€ 50 mln annui** (art. 238, co. 1-3); l'incremento del **FFO** di **€ 100 mln** per il **2021** ed **€ 200 mln annui** a decorrere **dal 2022**, al fine di promuovere l'attività di ricerca (art. 238, co. 5);

Cultura e Spettacolo

Per quanto concerne i settori della cultura e dello spettacolo, gli interventi proseguono nello sforzo di sostenere le difficoltà derivate dalla sospensione degli **eventi** di carattere **culturale** e degli **spettacoli** di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, nonché dalla chiusura dell'accesso a **istituti e luoghi della cultura**. Ciò, sia rafforzando alcuni strumenti introdotti dal [D.L. 18/2020 \(L. 27/2020\)](#), sia introducendo strumenti nuovi. In particolare: per il **2020**, si incrementa (da € 130 mln) a **€ 245 mln** la dotazione complessiva dei **Fondi** di parte corrente e di parte capitale introdotti dal [D.L. 18/2020](#) e destinati al sostegno delle **emergenze** dei settori dello **spettacolo**, del **cinema** e dell'**audiovisivo**; per il 2020 si introduce la possibilità di prevedere una **maggiore flessibilità nella ripartizione delle risorse** destinate ai crediti di imposta per il cinema e l'audiovisivo, anche in deroga alle percentuali previste a regime (art. 183, co. 7); si istituisce il **Fondo cultura**, con una dotazione di **€ 50 mln** per il **2020**, finalizzato alla promozione di investimenti e altri interventi per **tutela, fruizione, valorizzazione e digitalizzazione** del **patrimonio culturale** materiale e immateriale; si istituisce il **Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali**, con una dotazione, per il **2020**, di **€ 210 mln**, destinato al sostegno di musei ed altri istituti e luoghi della cultura **non statali** e di imprese e istituzioni culturali, fra le quali **librerie** e l'intera filiera dell'**editoria**; si prevede che l'indennità di **€ 600** riconosciuta per il mese di marzo ai lavoratori iscritti al **Fondo pensione lavoratori dello spettacolo** che non siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente e abbiano almeno **30** contributi giornalieri versati nel 2019 al medesimo Fondo, da cui derivi un reddito non superiore a € 50.000 ([art. 38, D.L. 18/2020](#)) è erogata anche per i mesi di **aprile e maggio 2020**.

Sport

Per quanto concerne lo sport, gli interventi proseguono nello sforzo di sostenere le difficoltà derivanti dalla **sospensione** degli eventi e delle **competizioni sportive** di ogni ordine e disciplina, nonché di tutte le **manifestazioni organizzate** di carattere sportivo, e dalla **chiusura** degli impianti nei **comprensori sciistici**. A tal fine, in parte si rafforzano interventi già previsti dal [D.L. 18/2020 \(L. 27/2020\)](#), in parte si introducono nuove previsioni. In particolare: si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il **Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale** – le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate all'Ufficio per lo sport - alimentato da una quota della raccolta da **scommesse relative a eventi sportivi** di ogni genere. Il finanziamento del Fondo è determinato nel limite massimo di € 40 mln per il 2020 ed € 50 mln per il 2021 (art. 217); si prevede che il **conduttore** di **palestre, piscine e impianti sportivi** di ogni tipo ha diritto, per le 5 mensilità **da marzo a luglio 2020**, ad una corrispondente **riduzione del canone locatizio** che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al **50%** del canone contrattualmente stabilito (art. 216, co. 3). Con riferimento ai **lavoratori sportivi**, si prevede che (art. 98): ai titolari di **rapporti di collaborazione** presso **Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva e Società e Associazioni sportive dilettantistiche** che, su domanda e al verificarsi di determinate condizioni, sono risultati beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità di **€ 600** riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A. ([D.L. 18/2020-L. 27/2020](#): art. 96), la medesima indennità è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di **aprile e maggio 2020**, nel limite di spesa complessivo fino a € 80 mln.

Informazione e comunicazioni

Gli interventi nel settore dell'informazione proseguono nello sforzo di garantire la filiera dell'editoria e limitare l'impatto delle perdite per gli operatori economici coinvolti, soprattutto attraverso lo strumento dei crediti di imposta. In particolare: si rafforza il regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari introdotto per il 2020 dal [D.L. 18/2020 \(L. 27/2020: art. 98\)](#) che ha commisurato l'importo del medesimo credito al valore totale degli investimenti effettuati, anziché ai soli investimenti incrementali. per il 2020: ai fini dell'IVA, si introduce, un regime straordinario di forfettizzazione delle rese di quotidiani e periodici, che ne consente la riduzione del 95% (invece dell'80% previsto in via ordinaria) (art. 187); si prevede che per i giornalisti dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) e ammessi a cassa integrazione in deroga ai sensi del [D.L. 18/2020 \(L. 27/2020: art. 22\)](#), la relativa contribuzione figurativa è accreditata presso l'INPGI (art. 193).. Con riferimento al **settore delle comunicazioni**: si istituisce **un contributo straordinario** per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 **a beneficio delle emittenti radiotelevisive locali** per l'anno 2020. L'entità del contributo è pari a 50 milioni di euro (articolo 195).

Infrastrutture

Per quanto riguarda il **settore delle infrastrutture**, le misure previste sono principalmente rivolte ad introdurre **semplificazioni in grado di accelerare gli interventi** al fine di far fronte all'emergenza da COVID-19 e alla crisi economica che ne è derivata e di **favorire una maggiore ed immediata liquidità** per le imprese operanti nel settore. In particolare: si prevede la possibilità di **eseguire le opere edilizie**, strettamente **necessarie a perseguire le finalità per il riordino della rete ospedaliera** in emergenza COVID-19, **in deroga alle disposizioni previste dal Testo unico dell'edilizia** ([D.P.R. n. 380/2001](#)), delle

leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali; per le medesime opere edilizie, si introduce altresì, fino al termine dello stato di emergenza, una deroga agli obblighi in materia di prevenzione incendi previsti dal [D.P.R. n. 151/2011](#) (art. 2, co. 13); si prevede l'**esonero per le stazioni appaltanti** e gli operatori economici, **fino al 31 dicembre 2020, dal versamento della contribuzione dovuta all'ANAC**, prevista dall'[art. 1, comma 65, della legge n. 266/2005](#) (art. 65); si dispone la **proroga, per l'anno 2020, dei termini per l'utilizzo dei finanziamenti** autorizzati – dall'art. 30, comma 14-ter, del [D.L. 34/2019](#) –; **in favore dei comuni con meno di 1.000 abitanti per il potenziamento degli investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale** e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività (art. 123).

Trasporti

Per quanto concerne il **settore dei trasporti** si prevedono diversi interventi di supporto al **trasporto aereo, marittimo, ferroviario, intermodale, locale**, nonché in materia di **mobilità sostenibile** e di **autotrasporto**. Con riferimento al settore del **trasporto ferroviario**: è autorizzata la spesa di **1 miliardo e 190 milioni di euro** (così ripartita: 70 milioni di euro per l'anno 2020 e 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034), al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili dall'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020 (art. 214, co.3). Con riferimento al **settore marittimo**: si attribuisce alle Autorità di sistema portuali e all'Autorità portuale di Gioia Tauro la possibilità di accordare delle **riduzioni fino all'azzeramento dei canoni concessori** per l'anno 2020 in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nei periodi indicati una **diminuzione del fatturato** pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 sia per le concessioni dei beni demaniali sia per le concessioni per i servizi portuali e relativi a operazioni portuali e per concessioni di aree e banchine marittime e servizi di supporto ai passeggeri, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 92, comma 2, del decreto-legge Cura Italia, (art. 199, co. 1, lett. a). Con riferimento al settore del **trasporto aereo**: viene istituito un Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2020, al fine di compensare i danni subiti dagli operatori nazionali nel settore del trasporto aereo in ragione dell'epidemia di COVID 19 (art. 198). Viene contestualmente ridotto (e integralmente destinato al sostegno delle compagnie aeree che adempiono ad oneri di servizio pubblico) da 500 a 350 milioni il Fondo previsto dal comma 7 dell'articolo 79 del decreto-[legge n.18 del 2020](#) (art. 202, co. 1, lettera e); viene riformulata la disciplina contenuta nell'[articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020](#), avente ad oggetto la costituzione di una nuova società pubblica di trasporto aereo, eliminando i riferimenti specifici alla crisi di Alitalia, e prevedendo un limite di capitalizzazione con risorse pubbliche della medesima società, pari a 3 miliardi di euro (per tale finalità è istituito un Fondo di pari importo). Si prevede altresì la stipula con questa società di un contratto di servizio e la possibilità per la stessa di acquisire rami d'azienda facenti capo anche a società in amministrazione straordinaria (art. 202). Con riferimento al **trasporto pubblico locale**: viene istituito un **Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2020, per compensare** gli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico, degli effetti negativi in termini di **riduzione dei ricavi a seguito dell'epidemia del Covid-19** (art. 200 co. 1 e 2). Con riferimento al **trasporto intermodale**: **sono rifinanziati** per l'anno 2020 il **"ferrobonus"** (20 milioni di euro) ed il **"marebonus"** (30 milioni di euro) (art. 197).

Ambiente ed energia

Per quanto concerne gli **interventi in materia ambientale**: si incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni per il 2021 il **Fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km** (art. 44); si prevede l'istituzione di un **Fondo di 40 milioni di euro per l'anno 2020**, per la **concessione di un contributo straordinario** aggiuntivo di **sostegno alle micro, piccole e medie imprese, che operano nelle zone economiche ambientali (ZEA)**, costituite nei parchi nazionali, che svolgono attività economiche eco-compatibili e attività di guida escursionistica ambientale e di guida del parco, le quali abbiano sofferto una riduzione del fatturato in conseguenza dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19 (art. 227); si prevede la **soppressione del Comitato tecnico istruttorio** previsto dall'[art. 8 del D.Lgs. 152/2006](#) (c.d. Codice dell'ambiente) per assicurare un supporto tecnico-giuridico alla **"Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS"** posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente; tale soppressione è compensata dalla facoltà, concessa alla Commissione, di avvalersi di enti pubblici di ricerca (art. 228). Quanto alle **misure in materia di energia**: si prevede che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - **ARERA**, operi, per i mesi di **maggio e giugno e luglio 2020**, con propri provvedimenti, una **riduzione della spesa** sostenuta dalle **utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici**, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema". Per i soli **clienti non domestici** alimentati in **bassa tensione** con **potenza disponibile superiore a 3,3 kW**, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminate al fine di **ridurre la spesa applicando una potenza "virtuale"** fissata convenzionalmente pari a **3 kW**, senza che a ciò corrisponda alcuna limitazione ai prelievi da parte dei medesimi clienti. La riduzione opera nell'ambito del limite delle risorse stanziato dall'articolo, pari a **600 milioni di euro per l'anno 2020**, che costituiscono limite massimo di spesa (art. 30); si introducono misure a **sostegno** del meccanismo dei

"**Certificati bianchi**": vengono prorogati i termini entro i quali i soggetti obbligati devono realizzare una riduzione dei consumi di energia primaria, nonché i termini di emissione di Certificati non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica; vengono introdotte disposizioni per le unità di cogenerazione ad alto rendimento entrate in esercizio dal 1° gennaio 2019 (art. 41).

Agricoltura e pesca

Al comparto dell'agricoltura e della pesca e dell'acquacoltura è dedicato il **Capo VI**. Contiene disposizioni volte: all'istituzione di un **Fondo di emergenza** nello stato di previsione del MIPAAF a tutela delle filiere in crisi, con una **dotazione di 500 milioni** di euro per il 2020, finalizzato all'attuazione di **interventi di ristoro** per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura. La definizione dei criteri e delle modalità di attuazione è rinviata a uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole, da adottare, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento (art. 222); allo stanziamento di **100 milioni** di euro, per **l'anno, 2020**, da destinare alle imprese viticole - obbligate alla tenuta del Registro telematico - che si impegnano alla **riduzione volontaria della produzione di uve** destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica (art. 223); all'aumento **dal 50% al 70%** della percentuale di anticipo dei **contributi PAC** che può essere richiesta con la **procedura ordinaria**, ferma restando la possibilità di richiedere, in alternativa, l'anticipo, in pari percentuale, per il 2020 con la procedura semplificata introdotta con il DL c.d. Cura Italia (art. 224, co. 1).

Immigrazione

In materia di immigrazione sono disposte **misure straordinarie di accoglienza dei richiedenti asilo** attraverso la possibilità di utilizzare i posti disponibili nelle strutture del **Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)** per l'**accoglienza dei richiedenti asilo** (ossia dei cittadini stranieri che hanno presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora stata adottata una decisione definitiva). Si tratta di una misura temporanea, che si applica al massimo per sei mesi dopo la cessazione dello stato di emergenza (quindi **fino al 31 gennaio 2021**). La disposizione deroga espressamente le previsioni di cui all'articolo 1-sexies del D.L. 426/1989, che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 113/2018, riserva l'accoglienza nel SIPROIMI a coloro ai quali è stato riconosciuto lo *status* di protezione internazionale e non anche, come in precedenza, ai richiedenti lo *status* (art. 16). Sono inoltre introdotte due forme di **regolarizzazione** dei lavoratori, italiani e stranieri, impiegati in **agricoltura**, nella **cura della persona** e nel **lavoro domestico**. Vengono inasprite le **sanzioni** tanto per coloro che, nelle procedure di emersione dei rapporti di lavoro, dichiarano il falso, quanto per coloro che impiegano in modo irregolare i cittadini stranieri che avanzano richiesta del permesso di soggiorno temporaneo.

Difesa

Per quanto concerne il **comparto della Difesa** il provvedimento reca una serie di misure volte a potenziare ulteriormente le strutture e il personale militare maggiormente impegnati nelle attività di prevenzione e contrasto del virus Covid - 19. Si prevedono, inoltre, norme volte a semplificare talune attività del comparto (concorsi e formazione), a conciliare il lavoro del personale militare con eventuali esigenze di carattere familiare, a valorizzare il patrimonio immobiliare della Difesa. **Si autorizza** per l'anno 2020: **l'arruolamento eccezionale**, a domanda, di 70 ufficiali medici (di cui 30 della Marina militare, 30 dell'Aeronautica militare e 10 dell'Arma dei carabinieri) e di 100 sottufficiali infermieri (di cui 50 della Marina militare e 50 dell'Aeronautica militare); la spesa di euro 88.818.000 di euro, per sostenere le attività e l'ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari (art. 19); si autorizza l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 per il pagamento delle prestazioni di **lavoro straordinario al personale medico e paramedico e delle sale operative delle Forze armate**, in virtù dei maggiori compiti connessi con il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza(articolo 20); si prevede che il **Ministro del lavoro** e delle politiche sociali **si avvalga del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro** e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico, in via eccezionale e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, per far fronte all'emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 (**articolo 100**); si interviene sulle **procedure concorsuali**, indette o da indirsi, per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale di vigili del fuoco, in **un'ottica di semplificazione** finalizzata anche a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID -19 (articolo 259).

Per ulteriori elementi si rinvia al dossier schede di lettura [Articoli 1-118](#) e [Articoli 119-266](#).

Specificità ed omogeneità delle disposizioni e requisiti previsti dalla Legislazione vigente

Il decreto-legge, composto da 266 articoli, per un totale di 1051 commi e di 110.912 parole, appare

configurabile come un "provvedimento governativo *ab origine* a contenuto plurimo", categoria elaborata dalla Corte costituzionale (**sentenza n. 244 del 2016**), per descrivere quei provvedimenti nei quali "le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo" (nel caso in esame il contrasto dell'epidemia da COVID-19 e delle sue negative conseguenze economiche e sociali. Sul punto si consideri anche che la Corte costituzionale, **nella sentenza n. 247 del 2019**, ha sollevato perplessità sul ricorso ad una *ratio* unitaria dai contorni eccessivamente ampi, la "materia finanziaria", in quanto essa si "riempie dei contenuti definitivi più vari" e "proprio perché la "materia finanziaria" risulta concettualmente "anodina" – dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura "finanziaria" il riferimento ad essa, come identità di ratio, può risultare "in concreto non pertinente".

Al riguardo, *si valuti quindi l'opportunità di approfondire la coerenza con la ratio unitaria del provvedimento delle seguenti disposizioni*: il comma 6 dell'articolo 23 che consente l'invio di personale della carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei nell'ambito di iniziative di contrasto all'immigrazione clandestina e alla lotta al terrorismo; i commi da 12 a 18 dell'articolo 38, che creano un fondo per l'intrattenimento digitale; il comma 5 dell'articolo 48, relativo alla stazione tecnopolo Bologna per la ricerca meteo-climatica; gli interventi previsti dall'articolo 208 sulle tratte ferroviarie Salerno-Reggio Calabria; Taranto-Battipaglia; Genova-Ventimiglia; nonché per l'adeguamento della rete ferroviaria per le Olimpiadi invernali 2026 e in connessione al recente crollo di un ponte sul fiume Magra; i commi 2 e 3 dell'articolo 211, che attribuiscono al Ministero della difesa la possibilità di stipulare, per il tramite di Difesa servizi S.p.A., convenzioni con soggetti pubblici o privati finalizzate ad affidare, in uso temporaneo, infrastrutture industriali e logistiche militari; gli articoli 212 e 213 relativi al trasporto pubblico urbano della città di Taranto; i commi da 1 a 5 e 7 dell'articolo 238 che prevedono un piano generale di assunzione di ricercatori universitario e l'adozione di nuovi progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN); entrambe le misure non appaiono però direttamente connesse alle esigenze sorte a seguito dell'epidemia; l'articolo 240 che istituisce una direzione centrale della Polizia per la tutela informatica e cibernetica; l'articolo 262 in materia di assunzioni da parte del Ministero dell'economia in connessione alla presidenza italiana del G20 e ai negoziati sulla Brexit.

Con riferimento alle dimensioni del provvedimento sopra richiamate (266 articoli, 1051 commi 110.912 parole), si segnala che da una ricerca svolta sulla Legislatura in corso e sulle ultime tre precedenti Legislature (XV: 2006-2008; XVI: 2008-2013; XVII: 2013-2018) emerge che il decreto-legge con il numero maggiore di articoli originari è stato fin qui il decreto-legge n. 18 del 2020, anch'esso emanato nello scorso marzo per contrastare l'emergenza coronavirus (cd. "cura Italia"), con 127 articoli, seguito dal decreto-legge n. 1 del 2012 (cd. "DL concorrenza") con 98 articoli.

Per quanto attiene al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure dei decreti-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 266 articoli 75 prevedono provvedimenti attuativi; in termini di commi, provvedimenti attuativi sono richiesti in 100 dei 1049 commi complessivi; **sono in tutto previsti 103 provvedimenti attuativi: 1 DPR, 5 DPCM, 71 decreti ministeriali, 26 atti di altra natura**; sono altresì nel complesso previste 18 forme di coinvolgimento (intese, pareri, accordi) del sistema delle Conferenze (Conferenza Stato-regioni, Conferenza Stato-Città, Conferenza Unificata); 5 pareri del Garante per la protezione dei dati personali; 2 pareri della Conferenza nazionale dei rettori; in 12 casi è infine prevista l'autorizzazione, o la dichiarazione di compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato, della Commissione europea.

Per un quadro dei provvedimenti attuativi si veda la tabella allegata [qui](#).

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Alcune disposizioni del provvedimento abrogano disposizioni del decreto-legge n. 23 del 2020, ancora in corso di conversione; in particolare l'articolo 4, comma 6, abroga l'articolo 32 del decreto-legge n. 23 del 2020; l'articolo 78, comma 3, abroga l'articolo 34 del decreto-legge n. 23 e l'articolo 125, comma 5, abroga l'articolo 30 del decreto-legge n. 23. *Al riguardo, si ricorda che il Comitato, nel parere espresso nella seduta dell'11 dicembre 2019 sul disegno di legge di conversione C. 2284 di conversione del decreto-legge n. 137 del 2019 aveva raccomandato il Governo di "evitare in futuro la modifica esplicita – e, in particolare, l'abrogazione – di disposizioni contenute in decreti-legge ancora in corso di conversione ad opera di successivi decreti-legge, al fine di evitare forme di sovrapposizione degli strumenti normativi in itinere e ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari"; inoltre nel parere espresso lo scorso 29 aprile sul disegno di legge di conversione C. 2461 di conversione del decreto-legge n. 23 del 2020 il Comitato ha raccomandato al "Parlamento e al Governo di chiarire se l'avvenuta abrogazione di disposizioni del decreto-legge n. 23, ancora in corso di conversione, comporti la necessità di regolare con legge gli effetti giuridici della loro mancata conversione, in particolare specificando se sia necessario fare salvi gli effetti prodotti nel periodo di vigenza"; sul punto, nelle premesse al parere espresso lo scorso 15 aprile sul disegno di legge di conversione C. 2463 del decreto-legge n. 18 del 2020 il Comitato aveva argomentato che "da un lato, infatti, l'abrogazione di una norma da parte di un successivo atto normativo opera usualmente, salvo che sia diversamente indicato, pro futuro; dall'altro lato*

però, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, le disposizioni dei decreti-legge non convertiti perdono efficacia sin dall'inizio; nel caso specifico, al fine di evitare un aggiramento del dettato costituzionale, appare ragionevole ritenere che l'impossibilità per il Parlamento di convertire le specifiche disposizioni richiamate, a causa della loro abrogazione ad opera di un successivo decreto-legge, comporti anch'essa la loro decadenza sin dall'inizio (si tratta pur sempre infatti di una loro mancata conversione); in tale ipotesi si potrebbe pertanto porre l'esigenza, sempre ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, di disciplinare con legge gli effetti delle disposizioni non convertite, in particolare chiarendo se sia necessario fare salvi gli effetti prodotti nel periodo della loro vigenza."

Numerose altre disposizioni integrano non testualmente, interpretano o modificano implicitamente il contenuto del decreto-legge n. 23 del 2020; l'articolo 31, comma 1, incrementa il fondo cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23; l'articolo 33, comma 1, dispone in materia di contratti finanziari mantenendo fermo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 23; l'articolo 35, comma 5, istituisce nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1, comma 14 del decreto-legge n. 23 una sezione speciale; l'articolo 38, comma 6, prevede che le imprese accedono a fondi per le PMI innovative sulla base delle modalità "tempo per tempo vigenti", ivi compreso l'articolo 13 del decreto-legge n. 23; l'articolo 41, comma 1, sui certificati bianchi, proroga al 30 novembre il termine previsto dall'articolo 103 del decreto-legge n. 18 e già prorogato dal decreto-legge n. 23; l'articolo 126, comma 1, dispone in merito all'effettuazione dei versamenti sospesi dall'articolo 18 del decreto-legge n. 23; anche il comma 2 interviene sull'articolo 19 del decreto-legge n. 23; l'articolo 161, comma 2, prevede che la disposizione in materia di sospensione del pagamento dei diritti doganali si applichi anche tra i soggetti indicati dall'articolo 18 del decreto-legge n. 23. *Al riguardo, si ricorda che il Comitato nei suoi pareri ha in più occasioni raccomandato di "evitare forme di "intreccio" tra disposizioni contenute in provvedimenti urgenti contemporaneamente all'esame del Parlamento. Da ultimo, nel parere reso nella seduta dello scorso 29 aprile, sul disegno di legge C. 2461 di conversione del decreto-legge n. 23 del 2020, il Comitato ha raccomandato "in caso di necessità di ulteriori modifiche ad aspetti già disciplinati sia dal decreto-legge n. 18 del 2020 sia dal provvedimento in esame, di procedere o in sede di conversione in legge del provvedimento in esame ovvero, successivamente alla conversione, in ulteriori provvedimenti utilizzando la tecnica della novella o l'approvazione di norme di interpretazione autentica esplicitamente qualificate come tali, in coerenza con quanto previsto dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001."*

Ulteriori 23 disposizioni modificano esplicitamente norme del decreto-legge n. 18 del 2020, la cui legge di conversione è entrata in vigore solo il 24 aprile scorso, meno di un mese prima dell'emanazione del provvedimento; si tratta dell'articolo 1, comma 6; dell'articolo 68, comma 1; degli articoli da 69 a 81; dell'articolo 109; dell'articolo 138; dell'articolo 154; dell'articolo 184; dell'articolo 216; dell'articolo 219; dell'articolo 221; dell'articolo 224; dell'articolo 251.

Sia l'articolo 9 sia l'articolo 4-bis del decreto-legge n. 19 del 2020 si riferiscono alla medesima materia (proroga dei piani terapeutici che includono la fornitura di protesi e di altri dispositivi) ma la disposizione dell'articolo 4-bis risulta di più ampia portata e, poiché è stata inserita nel corso dell'esame parlamentare ed è quindi entrata in vigore, con la legge di conversione del decreto-legge n. 19, il 23 maggio, essa sembra tacitamente abrogare l'articolo 9, entrato in vigore il 19 maggio; *al riguardo si valuti l'opportunità di approfondire il coordinamento tra le due disposizioni.*

Il comma 8 dell'articolo 265 dispone che le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal presente decreto sono soggette ad un monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze; sulla base degli esiti del monitoraggio, il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare con propri decreti, sentito il Ministro competente, le occorrenti variazioni di bilancio, provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure previste dal decreto, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo si valuti l'opportunità di valutare la disposizione alla luce del vigente sistema delle fonti.

Si ricorda che la vigente legislazione contabile consente variazioni compensative solo tra stanziamenti di bilancio non riconducibili a fattore legislativo, mentre per questi ultimi si può intervenire con la legge annuale di bilancio (art. 23, comma 3 e art. 33, commi da 4 a 4-sexies della legge n. 196 del 2009).

Allo stesso tempo si segnala che una disposizione di identico tenore risulta contenuta nel decreto-legge n. 18 del 2020 (art. 126, co. 7).

Si richiamano poi i singoli ulteriori aspetti:

- il comma 12 dell'articolo 2 consente al Commissario straordinario per l'emergenza COVID di delegare sue funzioni, senza specifiche formalità, ai presidenti delle regioni che agiscono come subcommissari; *al riguardo, si valuti l'opportunità di specificare meglio i casi nei quali si procederà a tale delega di funzioni e il procedimento e la tipologia di atto con i quali si potrà procedere a tale delega;*
- il comma 15 dell'articolo 27 rimette ad un decreto del Ministro dell'economia l'integrazione o la modifica dei termini contenuti nell'articolo con riferimento alla costituzione del "patrimonio separato" della CDP; *al riguardo si valuti l'opportunità di approfondire la norma che sembra prefigurare una forma di delegificazione non conforme a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988*
- l'articolo 80 prolunga a 5 mesi la sospensione delle procedure di licenziamento disposta per 60 giorni dal decreto-legge n. 18 del 2020; i 60 giorni sono però scaduti il 16 maggio mentre l'articolo 80 è

- entrato in vigore il 19 maggio; *si valuti l'opportunità di chiarire se la sospensione si applichi anche ai licenziamenti eventualmente avvenuti tra il 16 e il 19 maggio;*
- l'articolo 206, comma 1, prevede la nomina di commissari straordinari per interventi straordinari sulle autostrade A24 e A25, con una deroga solo implicita all'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 che prevede che alla nomina dei commissari straordinari si provveda con DPR; il successivo comma 5 prevede inoltre che i commissari straordinari agiscano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatti salvi il codice delle leggi antimafia e i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
 - al comma 4 dell'articolo 229 si esplicita la natura non regolamentare del previsto decreto ministeriale attuativo; *al riguardo si valuti l'opportunità di approfondire la disposizione con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 2006, che ha criticato il ricorso a "decreti di natura non regolamentare";*
 - l'articolo 240 istituisce *ex-lege* una nuova Direzione generale della Polizia di Stato; *al riguardo si valuti l'opportunità di approfondire la disposizione, anche alla luce dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, che prevede, in materia di organizzazione ministeriale il ricorso a regolamenti di delegificazione;*
 - alcune disposizioni, infine (art. 34, co. 1; art. 236, co. 5; art. 237, co. 2) modificano, esplicitamente o implicitamente, fonti non legislative, *al riguardo si ricorda che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 prescrive (paragrafo 3, lettera e) di non apportare con atto legislativo modifiche frammentarie a fonti non legislative.*

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Andrebbe approfondita la formulazione delle seguenti disposizioni:

- al comma 13 dell'articolo 2 *si valuti l'opportunità di sostituire* l'espressione "denuncia di inizio attività" con "segnalazione certificata di inizio attività", in conformità con l'attuale formulazione dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990;
- all'articolo 85 *si valuti l'opportunità di chiarire* se la prevista indennità per i lavoratori domestici di 500 mesi per ciascuno dei mesi di aprile e maggio sia erogabile anche nel caso in cui i requisiti richiesti siano presenti in uno solo dei due mesi, nonché anche nei casi in cui, dopo la data del 23 febbraio 2020 indicata dalla norma, i rapporti di lavoro siano cessati o abbiano registrato una riduzione di orario al di sotto delle 10 ore settimanali;
- il comma 1 dell'articolo 116 individua nella giunta l'organo dell'ente locale autorizzato a richiedere le anticipazioni per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili previste dalla norma; *al riguardo si valuti l'opportunità di approfondire la disposizione alla luce della circostanza che province e città metropolitane, a seguito della riforma della legge n. 56 del 2014, non prevedono tra i propri organi le giunte;*
- il comma 2 dell'articolo 135 disciplina la partecipazione da remoto alle udienze tributarie, *senza tuttavia specificare*, nonostante la norma non sia limitata all'epidemia in corso, quali siano i presupposti di fatto per ricorrere a tale eventualità;
- l'articolo 257 prevede l'applicazione anche ai concorsi della Corte dei conti l'applicazione dei "principi e criteri direttivi" concernenti lo svolgimento delle procedure concorsuali in modalità decentrate; *al riguardo si valuti l'opportunità di specificare meglio la normativa alla quale si fa riferimento;*
- la lettera a) del comma 1 dell'articolo 229 prevede un decreto attuativo del Ministero delle infrastrutture per usufruire del "bonus mobilità", previsione *che appare sovrapporsi* a quanto già disposto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 111 del 2019 che si novella;
- la lettera a) del comma 2 dell'articolo 264, nell'inasprire le sanzioni per dichiarazioni mendaci nella presentazione di autocertificazioni stabilisce anche il "divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per due anni"; *al riguardo si valuti l'opportunità di precisare meglio questa fattispecie;*
- la lettera d) del comma 2 dell'articolo 264 prevede che "nell'ambito delle verifiche, delle ispezioni e dei controlli comunque denominati sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione non richiede la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione", *al riguardo si valuti l'opportunità di precisare meglio tale formulazione.*